

*Ephemerides Iuris 5/18- 25 luglio 2018*

*Cronache del diritto*

**Banca, affidamenti, interessi, anatocismo e fideiussioni**

L'occasione di alcune nuove sentenze (favorevoli) ottenute dallo Studio ci suggerisce di tornare a parlare di questioni "bancarie".

Nel cod. civile una norma (art. 1284) prevede che siano nulli gli interessi ultra legali se non pattuiti espressamente per iscritto. Un'altra norma (art. 1283) vieta il c.d. anatocismo, cioè la produzione di interessi su interessi. Si tratta di norme inderogabili: le parti non possono modificarle o derogarle. Tuttavia, sino alla fine degli anni '80 la giurisprudenza ha ritenuto che fossero valide clausole che indicavano il tasso di interesse in modo del tutto generico (ad esempio: "prime rate", uso piazza, e simili). Successivamente ne ha dichiarato la nullità: quindi gli interessi ultra legali non sono dovuti. E' poi intervenuto (dopo una "legge ponte" del 1992), l'art. 117 Testo Unico Bancario, che vieta esplicitamente queste clausole generiche, ed impone che l'interesse sia pattuito in modo specifico e per iscritto (a pena di nullità). Attenzione: occorre un contratto scritto, e non è sufficiente che il tasso sia riportato negli estratti conto. Lo stesso percorso, ma a fine degli anni '90, è avvenuto con le clausole che prevedevano l'anatocismo: anche in questo caso la Cassazione ha ribaltato il precedente orientamento. Si sono poi succeduti vari provvedimenti (e sentenze della Corte Costituzionale), sino al nuovo (2016) art. 120 TUB. Le consulenze tecniche svolte da periti





nominati dal Giudice (cc.dd. Consulenti Tecnici d'Ufficio) dimostrano che, molto spesso, almeno alcune banche hanno tenuto comportamenti gravemente illegittimi, che generano importanti crediti a favore del cliente correntista-affidato. Nella prassi è molto frequente che vengano richiesti provvedimenti di pagamento immediato (i cc.dd decreti ingiuntivi) anche nei confronti dei fideiussori. E' dunque opportuno rivolgersi ad un legale per valutare l'opportunità di una eventuale opposizione, che può avere esiti positivi.

Aggiungo che, in particolare per le fideiussioni stipulate dopo il 2005, sono possibili difese ulteriori, basate anche su provvedimenti dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (cd. antitrust), difese che consentono di ottenere la dichiarazione di nullità della fideiussione.

E', infine, anche possibile agire direttamente contro la banca (senza attendere che sia la banca a "muoversi"), ma si possono porre questioni in ordine all'onere della prova.

Le questioni da affrontare sono molte e ognuna richiederebbe spiegazioni approfondite e complesse. Riteniamo utile avere fornito un quadro, seppure estremamente generale, idoneo, ci auguriamo, a far conoscere e comprendere i problemi.

Come sempre, lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento.

Cordiali saluti

avv. Paolo Pautrié

avv. Roberta Di Maggio

